



Accademia dei Concordi
Rovigo



STATUTO



Accademia dei Concordi
Rovigo



CAPO I

NATURA, SCOPI E SOCI DELL'ACCADEMIA DEI CONCORDI

Articolo 1

Natura e scopi dell'Accademia

1. L'Accademia dei Concordi è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale sorta nel XVI secolo dell'era cristiana.

2. L'Accademia dei Concordi è un libero istituto di scienze anche sociali, lettere ed arti ed ha lo scopo di promuovere la cultura avviando e favorendo ricerche e studi in particolare anche per mezzo:

- di iniziative nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti per la promozione di attività aventi finalità coerenti con gli scopi accademici;
- di riunioni, di conferenze, di letture, di corsi, seminari, mostre e convegni;
- di una biblioteca aperta gratuitamente al pubblico, con sale di lettura;
- di una raccolta di manoscritti, e di fondi archivistici;
- di una Pinacoteca aperta al pubblico;
- di una raccolta di materiali archeologici e di monete;
- della stampa degli atti e delle memorie accademiche e favorendo la pubblicazione di lavori di speciale importanza, con particolare riguardo a quelli dei soci, anche svolgendo direttamente attività editoriali;
- di concorsi a premi per opere che tendano a favorire la cultura del Paese;
- di corsi di istruzione e formazione nel settore della cultura e dell'arte.

3. Tutte le attività comunque svolte sia direttamente che indirettamente dall'Accademia dei Concordi e dalle istituzioni e dalle attività comunque ad essa aggregate, non perseguono scopi di lucro.

4. L'Accademia ha sede in Rovigo.

Articolo 2

Soci accademici

1. I soci dell'Accademia sono benemeriti, onorari, ordinari, emeriti e corrispondenti. La qualifica di socio non è trasmissibile.

2. I soci benemeriti sono scelti fra coloro che abbiano acquisito speciali benemeritenze verso l'Accademia.

3. I soci onorari sono scelti fra coloro che abbiano reso al Paese segnalati servizi alle lettere, alle scienze, alle arti.

4. Sono soci emeriti i soci ordinari che abbiano superato gli ottanta anni di età o che dichiarino che le loro condizioni di salute non consentono loro di partecipare regolarmente alle attività accademiche.

Articolo 3

Soci ordinari

1. I soci ordinari sono scelti fra persone residenti o stabilmente attivi culturalmente nella provincia di Rovigo che, con le loro opere, abbiano portato qualche apprezzabile contributo nel campo letterario, scientifico o artistico. Essi vengono ripartiti nelle classi letteraria, scientifica ed artistica.

2. Il numero di 99 (novantanove) soci ordinari non può essere superato, salvo nel caso dell'acquisizione della residenza o dello svolgimento di stabile attività culturale in provincia di Rovigo di soci corrispondenti; in questa ipotesi la nomina di nuovi soci avverrà solo dopo il rientro del numero dei soci al di sotto di 99 (novantanove).

3. Nella fase di prima attuazione del presente Statuto i soci sono quelli considerati ordinari dalla precedente normativa aumentati da quelli residenti o svolgenti la loro attività nella restante parte della Provincia di Rovigo che ne facciano espressa domanda.

Articolo 4

Doveri dei soci ordinari

1. I soci ordinari hanno il dovere:

- a) di favorire l'attività dell'Accademia, anche accettando le cariche a cui venissero eletti o gli incarichi affidati loro dal Consiglio direttivo;
- b) di intervenire a tutte le Assemblee e, in caso di impedimento, di darne avviso alla presidenza;
- c) di mandare all'Accademia una copia di ogni loro pubblicazione;
- d) di incrementare l'attività dell'Accademia con letture, conferenze, pubblicazioni.

Articolo 5

Diritti dei soci benemeriti, onorari, emeriti e ordinari

1. I soci benemeriti, onorari, emeriti e ordinari hanno il diritto:

- a) di esprimere il loro voto nelle Assemblee accademiche;
- b) di frequentare le sale dell'Accademia, di consultare la biblioteca e di visitare la Pinacoteca;
- c) di avere a prestito libri e periodici della biblioteca;
- d) di ricevere in dono una copia degli atti accademici.

Articolo 6

Soci corrispondenti

1. I soci corrispondenti sono scelti fra persone che abbiano portato apprezzabili contributi nel campo letterario, scientifico o artistico, residenti fuori della provincia di Rovigo.

Articolo 7
Diritti e doveri dei soci corrispondenti

1. I soci corrispondenti hanno i diritti stabiliti dalle lettere b) e c) dell'articolo 5.
2. I soci corrispondenti hanno il dovere:
 - a) di mandare all'Accademia due copie di ogni loro pubblicazione;
 - b) di incrementare l'attività dell'Accademia con letture, conferenze, pubblicazioni.
3. I soci corrispondenti possono prendere parte alle Assemblee accademiche, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 8
Nomina dei soci

1. I soci sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
2. La nomina dei nuovi soci è fatta non più di una volta all'anno, secondo le norme fissate dal presente statuto, a scrutinio segreto.

Articolo 9
Perdita della qualità di socio

1. Ogni socio può dimettersi dall'Accademia dei Concordi con comunicazione scritta diretta all'organo amministrativo in persona del presidente.
2. Spetta all'Assemblea escludere il socio che non ottemperi d'abitudine alle norme di cui ai precedenti articoli 4 e 6, ovvero che si renda indegno o, comunque, nuoccia al prestigio dell'Accademia. In particolare in caso di cinque assenze consecutive dalle Assemblee, non giustificate da gravi motivi, il socio è escluso a far data dalla notifica del provvedimento di esclusione.

CAPO II
ORDINAMENTO DELL'ACCADEMIA

Articolo 10
Organi Accademici

Sono organi dell'Accademia:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Consiglio direttivo;
- e) il segretario accademico;

f) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 11 **Presidenza e segreteria degli organi Accademici**

1. Spetta al presidente dell'Accademia presiedere gli organi accademici di cui alle lett. a), c) e d) dell'articolo 10.

2. Il segretario degli organi collegiali è il segretario accademico o, in sua assenza od impedimento, un membro dell'organo riunito designato dall'organo stesso.

3. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto da un revisore nominato all'uopo dal collegio stesso.

Articolo 12 **Assemblee dei soci**

1. L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Le Assemblee sono private.

2. Le Assemblee possono aver luogo anche in via straordinaria su domanda motivata di almeno un decimo degli accademici ordinari o per decisione del Consiglio direttivo o del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa alle Assemblee nelle quali si delibera sui bilanci.

3. Le Assemblee devono essere convocate con avviso ai soci benemeriti, onorari, emeriti ed ordinari da inviarsi almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea. La comunicazione della convocazione dell'Assemblea può avvenire anche a mezzo di messaggio elettronico purché il socio fornisca un indirizzo elettronico ove inviare le convocazioni ed eventuali altri messaggi. Le convocazioni sono altresì rese pubbliche attraverso il sito Internet dell'Accademia.

4. Nelle Assemblee si procede:

a) alla nomina, una volta all'anno, dei nuovi soci accademici;

b) alla nomina ogni tre anni del Presidente e del Consiglio direttivo;

c) all'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) all'approvazione e alle modifiche dello statuto dell'Accademia e dei regolamenti interni per il funzionamento dell'Accademia;

e) alla nomina, una volta ogni tre anni, di quattro revisori dei conti, dei quali tre effettivi ed uno supplente;

f) ad autorizzare il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, all'accettazione di atti di liberalità comunque espressi.

5. Le Assemblee sono indette, anche con unico avviso, in prima e seconda convocazione.

6. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Tuttavia per le deliberazioni relative alla nomina dei nuovi soci e alle modifiche

di statuto, sarà comunque necessario il voto favorevole del sessanta per cento dei soci presenti.

Ai fini del calcolo del quorum costitutivo per la legale costituzione dell'organo assembleare, le presenze di cui al precedente punto 6 (sei) del presente articolo sono da calcolarsi esclusivamente sulla base dei soci ordinari.

Articolo 13

Il Consiglio di amministrazione

1. Al fine di assicurare il perseguimento degli scopi pubblici dell'Accademia, è istituito un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte rappresentanti dell'Accademia, del Comune di Rovigo e della Provincia di Rovigo.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da un presidente, che è il presidente dell'Accademia, da tre membri facenti parte del Consiglio direttivo dell'Accademia, eletti ogni tre anni nell'ambito del Consiglio direttivo stesso, da quattro membri rappresentanti dell'Amministrazione comunale e da due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale; tra i consiglieri nominati dal Comune di Rovigo e dalla Provincia di Rovigo verrà designato il vice presidente. I rappresentanti del Consiglio direttivo potranno delegare, di volta in volta, altri consiglieri a partecipare al Consiglio.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera in via preventiva e in sede consuntiva le voci d'entrata e di spesa, gli accertamenti d'entrata e gli impegni di spesa necessari al funzionamento della biblioteca e della Pinacoteca, in quanto finanziati con contributi comunali e provinciali. Esamina, inoltre, tutti gli argomenti di amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci e che possono comunque avere relazione con il patrimonio librario e museale dell'Accademia. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno sette membri.

4. Il Consiglio di amministrazione può suggerire attività culturali - artistico - scientifico - letterarie annuali da sottoporre all'esame del Consiglio direttivo accademico.

5. In caso di mancata designazione dei consiglieri da parte del Comune e/o della Provincia o di loro assenza, ripetuta tre volte e consecutiva, dalle riunioni del Consiglio, i pareri possono essere validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Le deliberazioni di cui al comma 3 devono essere adottate individuando i capitoli di bilancio su cui si prevede il prelievo dei fondi e tale determinazione deve risultare dal verbale della seduta.

Articolo 14

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Accademia e da sei consiglieri, nominati ogni tre anni dall'Assemblea. I membri del Consiglio direttivo possono essere riconfermati non più di una volta.

2. Il Consiglio direttivo:

a) predispone al fine di presentarlo in Assemblea, sulla base di quanto redatto con la procedura di cui all'articolo 21, comma 2, il bilancio preventivo e il conto

consuntivo nei quali, sulla base, per quanto di competenza, deliberato dal Consiglio di amministrazione, inserisce le relative voci di entrata e di spesa, gli accertamenti d'entrata e gli impegni di spesa;

b) delibera le spese inerenti al personale nonché quelle relative ai beni immobili, ai conseguenti oneri e tributi ed alle attività prettamente accademiche e culturali;

c) soprintende, con la collaborazione del segretario accademico, a tutte le attività scientifiche dell'Accademia;

d) esamina le proposte che interessano gli studi scientifici, artistici e letterari e, per mezzo del presidente, ne riferisce all'Assemblea. Il Consiglio direttivo designa fra i suoi membri, il responsabile della promozione delle attività scientifiche dell'Accademia, quello delle attività letterarie e quello delle attività artistiche, in collegamento con le classi di cui all'articolo 19;

e) prepara motivatamente la lista dei nuovi soci, anche su proposta di almeno tre soci e la deposita, almeno venti giorni prima dell'Assemblea stessa, nella segreteria a disposizione dei soci;

f) nomina fra i suoi membri il vicepresidente;

g) nomina fra i soci non consiglieri il Segretario accademico;

h) compie ogni atto necessario per realizzare gli interessi dell'Accademia.

3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo che comportino spesa devono essere adottate individuando i capitoli di bilancio su cui prelevare i fondi dei quali si decide l'utilizzo, e tale determinazione deve risultare dal verbale della seduta.

4. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza di voti e con la presenza di almeno quattro consiglieri. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Le nomine del presidente e del vice presidente sono comunicate al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione e agli organi di controllo.

Articolo 15

Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia, convoca le Assemblee, le presiede e le dirige, firma gli atti e i mandati e cura l'esecuzione delle deliberazioni.

2. Il presidente non può essere rieletto per più di una volta consecutiva.

3. Il Vicepresidente supplisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. In caso di decesso, di impossibilità o di dimissioni da parte del presidente, assume la presidenza dell'Accademia il vicepresidente il quale, entro 60 giorni, convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Articolo 16

Il segretario accademico

1. Il segretario accademico resta in carica per tre anni, e può essere rieletto. Egli svolge le funzioni di segretario di tutte le riunioni di organi collegiali dell'Accademia, salvo quelle dei revisori dei conti, alle quali partecipa comunque.

2. Egli assicura la corretta gestione finanziaria dell'Accademia collaborando con l'economista alla stesura del bilancio preventivo e di quello consuntivo e vigilando che le spese deliberate dagli organi accademici siano compatibili con gli stanziamenti effettuati nel bilancio preventivo o con quelli adottati con variazioni al detto bilancio, approvate dal Consiglio direttivo.

3. Egli coordina le attività e le iniziative dei responsabili della biblioteca e della Pinacoteca, ne verifica la compatibilità con le disponibilità di bilancio e collabora con il Consiglio direttivo nel sovrintendere all'Accademia.

4. In caso di assenza o impedimento del segretario accademico, la responsabilità del rispetto di quanto prescritto ai commi precedenti ricade sul presidente.

5. Il Consiglio direttivo può deliberare rimborsi spese per il segretario accademico.

Articolo 17 ***I revisori dei conti***

1. I revisori dei conti sono scelti anche fra persone non socie, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi devono esaminare il conto consuntivo e la gestione amministrativa dell'Accademia e presentare relazioni scritte all'Assemblea generale dei soci.

Articolo 18 ***Sostituzione di consiglieri, del segretario accademico e di revisori***

1. In caso di rinuncia, impossibilità all'adempimento dei compiti assegnati, di dimissioni e decesso di membri del Consiglio direttivo subentra chi ha ricevuto il maggior numero di voti fra i non eletti nell'elezione precedente.

2. In caso di rinuncia, impossibilità all'adempimento dei compiti assegnati, di dimissioni e decesso del segretario accademico, il Consiglio direttivo provvede, alla prima riunione, a nominare il sostituto, che resta in carica per il periodo previsto per il cessante.

3. In caso di decesso, di rinuncia o di dimissioni di uno o più revisori dei conti, subentra il supplente e, ove occorra, colui o coloro che seguono nella graduatoria degli eletti da parte dell'Assemblea.

CAPO III STRUTTURA DELL'ACCADEMIA

Articolo 19

1. I soci partecipano alle riunioni scientifiche, artistiche o letterarie consistenti in conferenze, in letture e presentazione degli studi di soci o di relatori non accademici.

2. Le riunioni dei soci possono avvenire per classi al fine, in particolare, di promuovere o realizzare ricerche e studi e proporre iniziative pubbliche.

Articolo 20 Bilanci dell'Accademia

1. Il bilancio preventivo dell'Accademia è predisposto dal Consiglio direttivo, anche sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione per quanto di competenza, entro il 15 novembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce ed è sottoposto all'Assemblea dei soci entro il successivo 31 dicembre.

2. Il conto consuntivo dell'Accademia è predisposto dal Consiglio direttivo, previa delibera, per quanto di competenza, del Consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è sottoposto all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.

3. Sia il bilancio preventivo che il conto consuntivo sono resi accessibili ai soci almeno 15 giorni prima del giorno di convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione.

4. L'Accademia non può, direttamente od indirettamente, distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo si disponga diversamente per legge, ed impiega utili ed avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21 Il patrimonio dell'Accademia

1. I beni costituenti il patrimonio dell'Accademia devono essere descritti in speciali inventari.

2. Le entrate dell'Accademia sono costituite:

dal reddito dei beni immobiliari di proprietà accademica o ad essa concessi in uso gratuito e delle somme comunque investite;

dai contributi del Comune di Rovigo, dell'Amministrazione provinciale – assicurati con apposite convenzioni con carattere continuativo per il funzionamento della Pinacoteca e della biblioteca – della Regione Veneto e del Ministero per le attività culturali nonché dai contributi degli altri enti comunali, provinciali, nazionali e di privati;

da ogni altro provento che possa comunque pervenire all'Accademia.

3. Le somme provenienti dall'eventuale alienazione di beni, da lasciti e da donazioni devono essere destinate ad incremento del patrimonio artistico e bibliografico dell'Accademia o impiegate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, o nell'acquisto, riattamento e conservazione di immobili redditizi salva diversa destinazione deliberata dal Consiglio direttivo o stabilita dal disponente in caso di liberalità, secondo quanto stabilito dalla legge.

Articolo 22

Pagamenti e riscossioni dell'Accademia

1. L'economista dell'Accademia è responsabile della contabilità della stessa; predisponde mandati, reversali ed ogni altro documento di pagamento e riscossione sottoponendoli, previa siglatura, alla firma del Presidente e del Segretario accademico.

2. L'economista collabora con il segretario accademico nella redazione di proposte concernenti il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

3. Il servizio di cassa dell'Accademia può essere affidato ad un istituto di credito di notoria solidità, e similmente la custodia dei titoli e la riscossione dei contributi. In tal caso i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito su ordine di pagamento.

Articolo 23

Inaugurazione dell'anno Accademico

1. Ogni anno si terrà la solenne inaugurazione dell'anno Accademico con una prolusione, tenuta preferibilmente da un socio.

2. Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmette al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione, alla Provincia e al Comune di Rovigo una relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente.

Articolo 24

I regolamenti dell'Accademia

1. Il funzionamento dell'Accademia avviene secondo le regole stabilite dal presente statuto e dai regolamenti accademici.

2. I regolamenti accademici stabiliscono le norme concernenti il funzionamento delle classi, le forme che devono essere rispettate per la tenuta della contabilità, della cassa o delle casse dell'Accademia, le mansioni del personale, l'accesso alla biblioteca, l'uso e il prestito dei libri, l'uso dei manoscritti, il funzionamento della Pinacoteca, l'uso dei locali accademici e quant'altro concerna la vita dell'Accademia non espressamente regolato dal presente statuto.

Articolo 25

Modifiche dello Statuto, adozione e modifiche dei regolamenti

1. Le modifiche ed integrazioni del presente statuto, l'adozione e le modifiche dei

regolamenti accademici avviene ad opera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo o di almeno 15 soci.

Articolo 26 **Scioglimento dell'Accademia dei Concordi**

1. Lo scioglimento dell'Accademia è deliberato - con le maggioranze richieste dalla legge - dall'Assemblea la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. In caso di estinzione dell'Accademia, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale verrà destinata a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con vincolo di destinare il patrimonio residuo alla ricerca scientifica.

L'Accademia dei Concordi è stata eretta in ente morale con R.D. n. 88 del 2 gennaio 1936 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1936. Lo statuto è stato in seguito rivisto e modificato con:

- delibera assembleare del 15 giugno 1948 recepita con D.P.R. n. 390 del 3 maggio 1949 pubblicato nella G.U. n. 158 del 13 luglio 1949;*
- delibera assembleare del 17 novembre 1952 recepita con D.P.R. n. 1200 del 16 ottobre 1954 pubblicato nella G.U. n. i del 3 gennaio 1955;*
- delibere assembleari del 23 novembre 1970 e del 21 maggio 1971 recepite con D.P.R. n. 139 del 24 febbraio 1972 pubblicato nella G.U. n. 109 del 26 aprile 1972;*
- delibera assembleare del 21 novembre 2005 di cui all'atto Rep. n.402 registrato in data 28 novembre 2005 dal notaio Dott. Lorenza Bullo di Rovigo.*

L'Accademia dei Concordi è iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche al n. 38 - II° parte. L'attuale statuto è stato approvato con decreto del Prefetto di Rovigo emesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000 il 19 dicembre 2005, notificato il 21 dicembre 2005.



ACCADEMIA DEI CONCORDI
Piazza Vittorio Emanuele II, 14
45100 Rovigo
Tel. 0425.27991 - Fax 0425.27993
E-mail: concordi@concordi.it
Web: www.concordi.it